

COMUNE DI GALATINA

(Provincia di Lecce)

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del _____

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri.

Articolo 2 – Istituzione e finalità

Il Comune di Galatina istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (successivamente C.C.R.R.) al fine di contribuire alla crescita educativa, culturale e civile della gioventù previste dal vigente Statuto Comunale.

Articolo 3 - Funzioni

Il C.C.R.R. ha funzioni propositive e consultive nell'ambito delle materie di propria competenza da esplicitare attraverso pareri o richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione della Città su problemi che riguardano, in particolare, le istanze che provengono dal mondo giovanile e, in generale, della collettività cittadina.

Articolo 4 - Sedute

1. Il C.C.R.R. si riunisce, previa intesa col Presidente del Consiglio Comunale, almeno tre volte l'anno presso la sala consiliare del Comune di Galatina per:

- l'insediamento, la convalida dei consiglieri eletti e la nomina del Presidente;

- l'approvazione del programma delle iniziative che si intende intraprendere;
- l'approvazione del consuntivo dell'attività svolta.

2. Deve essere riunito, inoltre, ogni qual volta almeno sei consiglieri faranno richiesta motivata al Presidente per discutere un particolare argomento.

Articolo 5 - Competenze

Il C.C.R.R., oltre che svolgere i propri compiti istituzionali su qualunque problema di interesse collettivo, si interessa in particolare:

- a) dei rapporti con le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale;
- b) dei rapporti con le associazioni culturali, ricreative e sportive;
- c) dei problemi dell'igiene e dell'ambiente e dell'educazione alla salute in genere come presupposti per una migliore qualità della vita;
- d) dei problemi della viabilità, degli spazi e aree pubbliche e delle strutture sportive;
- e) dei problemi dell'ordine pubblico;
- f) della edilizia scolastica;
- g) dei servizi culturali e formativi presenti sul territorio per l'animazione del tempo libero (es. biblioteche scolastiche, verde attrezzato, ecc.).

Articolo 6 – Ulteriori facoltà

Il C.C.R.R. potrà chiedere, con propria delibera motivata, che un preciso argomento, attinente ai compiti elencati al precedente art. 5, sia inserito nell'ordine del giorno e discusso in una seduta aperta del Consiglio comunale della Città, al quale parteciperanno con diritto di intervento i consiglieri del C.C.R.R.

Articolo 7 - Composizione

1. Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è composto da sedici consiglieri e dal Sindaco ed ha una durata di due anni.

2. Le elezioni si svolgono con cadenza biennale ed ogni rappresentante potrà essere eletto per un solo mandato.
3. Il C.C.R.R. viene eletto all'inizio dell'anno scolastico a suffragio universale, con voto segreto, dagli alunni della classi 3^a-4^a-5^a delle scuole primarie di II° grado e dalle 1^a-2^a-3^a delle scuole secondarie di I° grado del Comune di Galatina, scegliendo e votando una sola lista col Sindaco collegato ed esprimendo un solo voto di preferenza per un consigliere di quella lista.
4. La durata del Sindaco coincide con la durata del C.C.R.R. ed egli non può essere rieletto.
5. Il mandato del Sindaco e del Consigliere non prevede ricompense; l'impegno può essere riconosciuto e agevolato giustificando l'eventuale non esecuzione dei compiti assegnati dalla scuola per il giorno successivo la seduta consiliare (a discrezione di ogni Dirigente scolastico).
6. La carica di consigliere comunale decade nei seguenti casi:
 - scadenza del mandato;
 - due assenze consecutive ingiustificate;
 - dimissioni volontarie;
 - trasferimento in una scuola che non ha sede nel comune di Galatina;
 - conseguimento della licenza media;
 - sospensioni e/o provvedimenti disciplinari.
7. Nel corso del mandato si provvede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento della lista del consigliere uscente.

Articolo 8 – Rinnovo del Consiglio

1. Entro la prima decade del mese di ottobre viene costituito l'Ufficio Centrale Elettorale, composto da/dalle dirigenti scolastici/che delle scuole primarie di II° grado e secondarie di I° grado o da loro delegati.
2. Entro le ore 13 del giorno trentuno e, se festivo, del giorno feriale successivo, del mese di novembre vengono presentate, presso l'Ufficio Centrale Elettorale, le liste elettorali, almeno una per ogni scuola primaria di II° grado e una per ogni scuola secondaria di I° grado di ogni Polo, composte da sedici candidati (otto ragazzi e otto ragazze) e da un candidato sindaco. Le liste delle

scuole primarie di II° grado possono apparentarsi soltanto fra di loro e presentare un solo candidato sindaco. La stessa facoltà spetta alle scuole secondarie di I° grado.

3. Le liste devono essere individuate con l'indicazione del polo e del grado di scuola cui appartengono e con un breve motto che le distingue. Entro i successivi due giorni scolastici le liste sono esaminate, circa la loro regolarità, e poi contrassegnate, per sorteggio se vi sono più liste, con un numero progressivo.

4. Possono essere eletti al Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze tutti i ragazzi e le ragazze iscritti/e alle classi quarte e quinte della Scuola primaria di II° e alle classi prime, seconde della Scuola secondaria di I° grado.

Articolo 9 – Procedura elettorale

1. Entro i nove giorni successivi alla data di scadenza dell'esame delle liste si svolgerà la campagna elettorale. Dalle ore 8 alle ore 13,30 del decimo giorno si svolgono le elezioni, previa costituzione di un seggio elettorale per ogni sede scolastica, composto da due scrutatori e da un presidente, scelti liberamente fra i ragazzi. Alla chiusura dei seggi, le urne contenenti le schede votate saranno trasferite presso la sede comunale. Eseguito lo spoglio dei presidenti di seggio ed in seduta pubblica viene proclamato Sindaco il candidato che otterrà il risultato più alto.

2. I seggi dei consiglieri comunali sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti. A tal fine si divide la cifra elettorale (la somma dei voti ottenuti) di ciascuna lista successivamente per 1 – 2 – 3 – 4 ... sino a sedici, e quindi, si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i sedici più alti.

Articolo 10 – Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Durante la prima seduta del C.C.R.R., convocata e presieduta dal Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, dopo la convalida dei consiglieri, viene eletto il Presidente del Consiglio con almeno nove voti a favore, il quale, subito dopo, assume la presidenza e prosegue i lavori.

Articolo 11 – Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, appena insediato, nominerà sei assessori (tre ragazzi e tre ragazze) – e, tra questi, il Vice Sindaco – equamente suddivisi tra i due ordini di grado delle scuole, assicurando almeno un assessore per la frazione di Noha ed uno per la frazione di Collemeto - Santa

Barbara, scelti liberamente fra tutti gli elettori, o fra i consiglieri comunali eletti, i quali, se accettano, devono dimettersi dalla carica di consigliere.

Articolo 12 - Prerogative del Sindaco e della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Sindaco convoca la Giunta ogni qual volta lo ritenga opportuno presso la sede comunale, previa intesa con Sindaco della Città. Può, inoltre, chiedere:

- al Presidente del C.C.R.R. la convocazione del Consiglio per la discussione di determinati argomenti;
- al Presidente del Consiglio Comunale della Città la convocazione del Consiglio Comunale per problemi urgenti e improcrastinabili che riguardano la collettività cittadina.

2. La Giunta con propri atti deliberativi, assunti a maggioranza, dà esecuzione agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio sugli argomenti di sua competenza indicati al precedente articolo 5 e all'attività indicata nel programma elettorale presentato dal Sindaco al momento della candidatura.

Art. 13 – Partecipanti e Diritto di parola

1. Al Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Ragazze partecipano, con diritto di parola, tutti gli eletti.

2. Alle sedute possono essere convocati i referenti dei vari servizi comunali interessati.

3. Nel C.C.R.R. si vuole che:

- si rispettino le opinioni di tutti i presenti;
- vengano rispettati i diritti di parola, opinione, espressione sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia;
- gli adulti rispettino l'opinione dei ragazzi e delle ragazze.

Articolo 14 – Distintivi del Sindaco e della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze indosserà a tracolla della spalla destra, una fascia tricolore. Gli Assessori indosseranno solo la coccarda tricolore.

Articolo 15 – Durata degli Organi

Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

Articolo 16 - Disposizioni varie

1. Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e di Giunta un dipendente comunale, indicato dal Dirigente responsabile della Direzione Programmazione Strategica e Servizi al Cittadino.
2. E' istituita la figura del "*Tutor dei Ragazzi e delle Ragazze*" che sarà indicato all'inizio di ogni anno scolastico collegialmente dai/dalle dirigenti scolastici/che dei diversi Poli che avrà il compito di coordinare i Docenti referenti di ogni Polo, di cui al successivo comma. Può essere riconfermato.
3. I/le dirigenti scolastici/che individueranno ogni anno scolastico un/una Docente referente per le attività del C.C.R.R.
4. I nominativi dei referenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno comunicati al Servizio Politiche Giovanili - Sport e Tempo Libero del Comune di Galatina che seguirà la fase pre-elettorale ed elettorale.

Art. 17 – Coordinamento del C.C.R.R.

È istituito il gruppo di Coordinamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, così composto:

- Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Galatina, o suo delegato;
- due soggetti adulti individuati dall'Amministrazione Comunale tra i consiglieri comunali che siano particolarmente sensibili ai problemi dell'infanzia, che svolgono il ruolo di facilitatori;
- il *Tutor* dei Ragazzi e delle Ragazze di cui all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 18 – Compiti degli Istituti scolastici

Gli istituti scolastici disciplineranno autonomamente al proprio interno la campagna elettorale, che dovrà cessare il giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

Articolo 19 – Disposizioni finali

Qualunque controversia inerente alle procedure elettorali sarà risolta dall'Ufficio Centrale Elettorale.